

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	2
GIUSTIZIA (II)	»	4
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	5
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	23
AFFARI SOCIALI (XII)	»	24
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	28
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	31

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 2

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 24 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

C. 2394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del testo unificato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2394 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 11 commi 3 prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (decreti del Ministro della giustizia), senza peraltro recare alcun termine per la loro adozione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 5 dell'articolo 2 prevede il ricorso a un decreto del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, di cui viene dichiarata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), nel novellare il comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni riguardanti "dati personali definiti sensibili dalla legge", ricorre ad una espressione che appare superata alla luce dell'articolo 9 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE, che ora definisce "categorie particolari di dati personali" quelli che un tempo erano qualificati "dati sensibili";

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, in data 23 gennaio 2020 e in data 4 febbraio 2020, e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1659;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si provveda a sopprimere le parole "non avente natura regolamentare," al comma 5, dell'articolo 2;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), le parole: "dati personali definiti sensibili" con le seguenti: "categorie particolari di dati personali come definiti" ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Esame emendamenti C. 2394 Governo, approvato dal Senato 4

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 24 febbraio 2020.

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Esame emendamenti C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 24 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non formula osservazioni, considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che gli interventi di completamento delle misure organizzative necessarie all'effettiva applicazione della nuova disciplina in materia di intercettazioni risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla previsione di neutralità finanziaria recata dalla disciplina generale in materia di intercettazioni.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, riguardo agli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che riferisce che le dotazioni informatiche a disposizione dell'ammini-

strazione della giustizia (dotazioni hardware per l'archiviazione e la conservazione dei dati ed aggiornamento dei sistemi per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate) sono state già integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive – evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori elementi a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni. Ciò con riguardo all'ipotesi di eventuale variazione dei costi complessivi in ragione delle innovazioni introdotte dal provvedimento, riferite all'ambito applicativo delle procedure di intercettazione, di avviso alle parti e di accesso ai dati nonché ai requisiti tecnici da introdurre per taluni strumenti. Andrebbe altresì verificato, a suo parere, il possibile impatto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), riferite alla gestione anche con modalità informatiche del registro riservato, e al comma 1, lettera *e*), per quanto attiene alla facoltà dei difensori di esaminare per via telematica gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. In particolare, andrebbe confermato che anche con riguardo a tali attività non si rendano necessari ulteriori interventi di adeguamento informatico, soprattutto in fase iniziale, con relative maggiori spese. Prende, altresì, atto di quanto evidenziato dall'ulteriore documentazione tecnica acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, la quale conferma che le funzioni affidate agli uffici giudiziari, così come modificate per effetto del provvedimento in esame, potranno essere sostenute con le risorse umane e strumentali già esistenti e previste a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo di stanziamenti già iscritti in bilancio (capitoli 1501 e 7203), prende atto degli elementi forniti presso il Senato circa la sostenibilità degli interventi previsti sulla base delle risorse esistenti.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, prende atto dei chiarimenti intervenuti presso il Senato e non formula osservazioni nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – della compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con eventuali ulteriori interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché una nota del Ministero della giustizia (*vedi allegato*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per rappresentare alla presidenza l'opportunità di disporre una breve sospensione della seduta, al fine di consentire a ciascuno dei commissari un'attenta valutazione della documentazione testé depositata dal Governo.

Maria Anna MADIA (PD) si associa alla richiesta testé formulata dalla deputata Comaroli.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel convenire con la richiesta di una breve sospensione della seduta avanzata dalle colleghe dianzi intervenute, preannunzia altresì al presidente Borghi l'intenzione del suo gruppo di formulare specifica richiesta di procedere all'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, onde acquisire ulteriori chiarimenti in merito ai profili di carattere finanziario del delicato provvedimento in discussione. In tale contesto, sottopone pertanto alla presidenza l'opportunità di convocare immediatamente un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare in tale sede l'eventuale disponibilità in ordine allo svolgimento della predetta audizione. Rileva infatti che, come peraltro già evidenziato durante l'esame in sede referente che ha avuto luogo nella giornata di ieri presso la Commis-

sione giustizia, sia nel corso dell'esame presso il Senato sia nella relazione svolta nella presente sede dall'onorevole Melilli, sono emerse talune significative criticità dal punto di vista finanziario, tali da porre in serio dubbio l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni del provvedimento in discussione.

Claudio BORGHI, *presidente*, si limita ad osservare che la documentazione depositata dalla sottosegretaria Castelli nella seduta odierna, ed in particolare la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, rappresenta una determinante integrazione rispetto alle richieste di chiarimento formulate sotto il profilo finanziario nel corso dell'esame presso il Senato, nonché a quelle ulteriormente illustrate dal relatore Melilli nella presente sede. In considerazione di ciò, ritiene pertanto prematura la richiesta relativa alla immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo logicamente prioritario procedere in primo luogo ad una attenta valutazione, anche ai fini del prosieguo dei lavori della Commissione, dei contenuti della predetta documentazione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) si associa alla richiesta di sospendere brevemente i lavori onde consentire ai commissari di prendere visione della documentazione testé depositata dal Governo, tanto più alla luce delle rilevanti criticità evidenziate dal punto di vista finanziario sia nel corso dell'esame svolto presso il Senato sia nella relazione dell'onorevole Melilli.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito sul punto anche l'assenso dei rappresentanti degli altri gruppi, sospende quindi la seduta, che riprenderà intorno alle ore 13.40.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.45.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiede se, a seguito della presa visione della docu-

mentazione depositata dalla sottosegretaria Castelli, ci sono deputati che intendono intervenire.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel ricordare che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni a cui si riferisce, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, ritiene che la relazione tecnica di passaggio testé depositata dalla rappresentante del Governo non contenga gli elementi necessari a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. In proposito, segnala che non è inverosimile pensare che la nuova disciplina, provocando un aumento del numero delle intercettazioni, comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede, inoltre, che il Governo quantifichi con maggiore esattezza l'onere che potrebbe derivare dalla conservazione dei dati sensibili derivanti dalle intercettazioni. Ritiene, pertanto, che la Commissione non sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritenere che la relazione tecnica di passaggio depositata dalla sottosegretaria sia approssimativa poiché non contiene gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore e dagli uffici, segnala la necessità di rivedere le disposizioni finanziarie previste dal decreto legislativo n. 216 del 2017 poiché il provvedimento in esame ha introdotto innovazioni che presuppongono oneri aggiuntivi, come, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla formazione del personale che dovrà effettuare le intercettazioni o quelli relativi alla conservazione dei dati. Concludendo, ritiene, quindi, che la relazione tecnica di

passaggio debba essere approfondita attraverso ulteriori elementi relativi alla quantificazione degli oneri e agli stanziamenti previsti per farvi fronte.

Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo gli interventi delle deputate Comaroli e Lucaselli, evidenzia che la relazione tecnica di passaggio depositata dalla sottosegretaria Castelli non compie un'accurata analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame. In aggiunta a quanto già sottolineato dagli interventi precedenti, evidenzia che la disattivazione del cosiddetto *trojan* avrà effetti finanziari che non sono stati considerati dalla relazione tecnica di passaggio. Evidenzia, inoltre, che nelle audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è emerso che le procure non sono ancora pronte ad affrontare dal punto di vista organizzativo le novità introdotte dal provvedimento in esame e ciò comporterà problemi tecnici che inevitabilmente produrranno costi aggiuntivi. Segnala, poi, che gli uffici della Camera e del Senato hanno chiesto chiarimenti in merito ai dati relativi alle risorse disponibili per far fronte ai nuovi compiti delle procure, ai riflessi finanziari delle disposizioni introdotte nel lungo periodo e alla quantificazione degli oneri relativi alla custodia e alla vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni. Concludendo, facendo presente che il ruolo del Parlamento non può limitarsi a ratificare i provvedimenti emanati dal Governo, torna a chiedere che la Commissione svolga un'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, poiché la relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato non può essere considerata esaustiva, anche considerando che la stessa Ragioneria è un organo a supporto dell'attività di Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA) ritiene che rimanga aperta una questione di fondo che riguarda le ragioni che hanno indotto a considerare il provvedimento privo di effetti onerosi, posto che, come emerso nel corso di alcune audizioni svoltesi in Com-

missione giustizia, non sono state ancora definite le modalità organizzative con cui l'amministrazione della giustizia darà attuazione al presente provvedimento. Tutto ciò considerato, ritiene pertanto che la Commissione non sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, replicando alle deputate che sono intervenute nella discussione, fa preliminarmente presente che la Ragioneria generale dello Stato non è un mero esecutore d'ordine della volontà del Governo, ma ricopre un ruolo delicato di verifica del rispetto dell'equilibrio di bilancio. Fa presente, poi, che nella relazione tecnica di passaggio il Ministero della giustizia identifica puntualmente i capitoli 1501 e 7203 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, i cui stanziamenti saranno utilizzati per dare attuazione agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame. In proposito ricorda che la dotazione di quest'ultimo capitolo è stata sensibilmente incrementata dalla legge di bilancio 2020 sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021. Pertanto, pur riconoscendo che il provvedimento in esame introduce attività caratterizzate da una certa indeterminatezza, ritiene che le risorse destinate alla sua attuazione siano per il momento sufficienti e ritiene che il Governo abbia risposto in modo soddisfacente alle osservazioni formulate nella sua relazione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta a quanto rilevato dall'onorevole Bartolozzi, desidera precisare che la Ragioneria generale dello Stato non ha subito, né in questa circostanza, né mai in passato, pressioni di natura politica per « bollinare » relazioni tecniche o altri documenti che non avessero i requisiti per essere positivamente verificati ai fini della loro compatibilità con i principi di finanza pubblica. Conferma pertanto che la relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sul presente provvedimento è garanzia della correttezza, dal punto di vista finanziario, delle norme del provvedimento medesimo.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) sottolinea di non aver parlato di pressioni di natura politica sulla Ragioneria generale dello Stato, ma di supporto all'attività del Governo da parte di quest'ultima, come è d'altronde comprensibile, essendo la Ragioneria un dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rinnova quindi la richiesta di immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che è immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.50.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, è emerso l'orientamento prevalente di non procedere allo svolgimento di attività conoscitive sul provvedimento in titolo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2394 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 161 del 2019, recante Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda gli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento di riforma in materia di intercettazioni, si rappresenta che la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del

programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti;

infatti, i sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni nel sistema giustizia, quali ad esempio la digitalizzazione attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, la consultazione, l'esportazione e la stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti, potranno fornire le soluzioni tecnologiche di adeguamento degli attuali strumenti alle eventuali necessarie implementazioni tecniche e strutturali richieste dalle modifiche introdotte con il provvedimento in esame;

si assicura, quindi, che le attività innovative introdotte dal provvedimento con particolare riferimento all'applicazione delle procedure di intercettazione, agli avvisi alle parti, all'accesso ai dati e ai requisiti tecnici da introdurre per alcuni strumenti, non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati, dal momento che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, confermando, per le ragioni sopra evidenziate, la sostenibilità finanziaria degli elementi innovativi introdotti;

con riguardo alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2, si assicura che sia le attività riferite alla gestione del registro riservato, con modalità telematiche, realizzata sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica, che quelle conseguenti la possibilità dei difensori di esaminare per via telematica gli atti depositati e conservati nel citato registro, non necessitano di ulteriori interventi di adeguamento informatico, neppure nella fase iniziale;

pertanto da tali interventi non derivano impatti negativi relativi a eventuali maggiori spese da sostenere per la loro realizzazione, comunque fronteggiabili nell'ambito delle risorse già allo scopo destinate;

le funzioni affidate agli uffici giudiziari dal presente provvedimento potranno essere sostenute con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 3, si fornisce assicurazione circa la compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con gli eventuali ulteriori interventi già avviati e programmati gravanti sulle risorse complessivamente stanziati per il bilancio 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, stante l'assoluta indeterminatezza dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alle diverse criticità, dal punto di vista finanziario, recate da talune disposizioni del provvedimento, non consentendo quindi di procedere ad una puntuale verifica circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, ciò con particolare riferimento alla totale assenza di dati in relazione ai presumibili costi aggiuntivi determinati dall'ampliamento dell'ambito di applicazione delle intercettazioni. Ricorda peraltro che, nel caso di invarianza finanziaria di un provvedimento, come asserito nella presente fattispecie dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui si afferma la neutralità finanziaria,

nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, circostanza questa del tutto inevasa dal Governo. Nel ribadire quanto in premessa dichiarato, rileva conclusivamente come a suo giudizio non sussistano neppure le condizioni affinché la Commissione bilancio possa addivenire all'espressione del parere di propria competenza.

Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, essendo la stessa formulata in mancanza di una effettiva relazione tecnica che evidenziasse concretamente gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, dal momento che quella depositata nella seduta odierna dal Governo, per quanto formalmente assistita dalla positiva bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, risulta in realtà priva dei necessari dati di quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Andrea MANDELLI (FI), nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Forza Italia, chiede alla presidenza di poter disporre un'ulteriore, breve sospensione della seduta, al fine di completare in maniera esaustiva l'esame del provvedimento, con l'esposizione della propria posizione da parte dei diversi gruppi parlamentari.

Claudio BORGHI, *presidente*, tenuto conto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, nel corso dei quali sono previste votazioni, ed essendosi a suo giudizio la presente discussione svolta con libertà di argomenti e disponibilità di tempi da parte dei diversi gruppi parlamentari, non ritiene di poter accedere alla richiesta di sospensione della seduta da ultimo avanzata dall'onorevole Mandelli.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame dianzi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223.

ALLEGATO

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

6612



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

24 FEB. 2020

Roma,

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede


Prot. n. 30032/2020
Entrata prot. n. 29614/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

OGGETTO: A.C. 2394. "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni".

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla relazione tecnica.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento in questione e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.C. 2394

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento è volto a sopperire alle discrasie che potrebbero verificarsi nel corso del procedimento penale a seguito dell'integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante *Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*.

In particolare, con riferimento all'attività di intercettazione espletata nel corso delle indagini preliminari, il provvedimento è teso a realizzare un migliore assetto della disciplina delle intercettazioni, snellendo le procedure di acquisizione e conservazione dei dati anche attraverso modalità informatiche - compiutamente stabilite con successivi decreti del Ministro della giustizia - che consentano di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Per il motivo appena esposto, pertanto, si rende necessaria prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Si segnala, già in premessa, che dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norme regolamentari che schematizzano una disciplina di settore in modo più puntuale ed organico e che ridefiniscono attività ed adempimenti già realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento si compone di **tre articoli** che vengono qui di seguito esaminati.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

L'articolo 1 (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) del presente provvedimento stabilisce di prorogare dal 29 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva che posticipa al 1° maggio 2020, il termine originariamente previsto al 1° marzo 2020 dal comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 216 del 2017, consente altresì, di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Con l'*articolo 2 (Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)* si interviene per dettare il nuovo regime della materia di cui alla rubrica, con l'obiettivo di migliorare, la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Si segnala, la posizione di responsabilità assegnata all'organo inquirente, che è tenuto a svolgere un'accurata valutazione sui dati raccolti, ai fini della loro utilizzabilità, a fini probatori, sia nel procedimento in corso che nei procedimenti diversi rispetto a quello per il quale si procede e per il quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alle predette intercettazioni telefoniche di conversazioni o comunicazioni.

Esaminando gli interventi principali, si osserva come si sia inteso ripristinare per alcune disposizioni (v. l'articolo 268, commi da 5 a 8, c.p.p.) il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo operato col D.Lgs. 216/2017, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del c.d. *trojan* e la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.

Inoltre, si evidenzia la regola generale relativa al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite come materiale probatorio, ai sensi degli articoli 268 e 415 bis c.p.p. Tuttavia l'intervento di cui alla *lettera m)* del citato comma, contiene la precisazione secondo la quale l'indagato ed il suo difensore possono esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni e possono estrarne copia. E' inoltre concessa agli stessi la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e delle quali, su richiesta, il pubblico ministero può autorizzare l'estrazione qualora ritenga di accogliere l'istanza.

La regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili ed alle attività difensive ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti di carattere finanziario.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Riguardo agli interventi relativi agli articoli 114, 242, 267, 291, 293, 295, 415 *bis*, 422, 472 c.p.p. si evidenzia che si tratta di chiarimenti lessicali e interpretativi atti a dirimere eventuali dubbi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nell'ambito dei procedimenti penali, *pertanto, non sono suscettibili di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.*

Si evidenziano, invece, le modifiche apportate al testo del decreto legge in sede di conversione, che insistono sull'articolo 266 c.p.p. Con il primo degli interventi (di cui alla *lettera c* del comma 1 dell'articolo 2 in esame), si interviene sul comma 1 del predetto articolo 266, inserendo dopo la lettera f-quater) la lettera f-quinquies), che consente di utilizzare lo strumento delle intercettazioni anche per i delitti commessi in presenza delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. La previsione completa il novero delle casistiche indicate dal citato articolo 266 e *stante la natura procedurale, non comporta alcun riflesso negativo sulla finanza pubblica.*

Con il secondo intervento si inserisce la motivazione che giustifica l'utilizzo delle intercettazioni anche nei luoghi di cui al 614 c.p., specificando che ciò è possibile quando si proceda nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per i delitti commessi contro la pubblica amministrazione e con pene non inferiori nel massimo a cinque anni di reclusione.

Inoltre, riguardo agli articoli 267, comma 5 c.p.p. e 269 comma 1 c.p.p., si conferma la gestione tramite modalità informatiche del registro riservato con cui si conservano i decreti che dispongono o autorizzano le operazioni di intercettazione e dell'archivio digitale in cui sono conservati integralmente i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle stesse: documentazione che è conservata sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

Tale modalità gestionale è riconfermata anche riguardo all'archivio delle intercettazioni di cui all'articolo 89 bis disp. att. c.p.p., per il quale è incentivata la digitalizzazione, la tutela della segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso sempre sotto la direzione e la vigilanza del medesimo procuratore della Repubblica di cui sopra si è detto. Anche le disposizioni di modifica dell'articolo 92 disp. att. c.p.p. attengono all'archivio e alle modalità di conservazione e accesso allo stesso. In particolare si prevede che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. Sempre con decreto saranno fissati i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.

Analoghe finalità di snellimento procedurale e di tutela dell'acquisizione dei dati sono perseguite attraverso la serie di interventi sull'articolo 268 c.p.p.. Al riguardo si segnala la funzione di vigilanza e controllo attribuita al pubblico ministero - secondo quanto disposto al numero 1) della **lettera e)** del citato comma 1 - sui verbali delle intercettazioni, affinché in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o inerenti dati personali definiti "sensibili" dalla legge, salvo che non risultino rilevanti ai fini delle indagini.

L'intervento sul numero 3), capoverso 6 della sopra indicata **lettera e)** sostituendo la parola "imputato" con la parola "parti", estende alle altre parti del procedimento penale la comunicazione per via telematica della possibilità di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni e di tutte le altre attività previste dal comma 6 del 268 c.p.p..

Infine, sempre con riferimento al numero 3, capoverso 7 della predetta **lettera e)**, viene aggiunta la previsione secondo la quale con il consenso delle parti il giudice possa disporre l'utilizzo delle trascrizioni delle registrazioni e delle informazioni effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini disciplinandone anche i casi di contestazione.

Si tratta di interventi normativi che consentono di utilizzare ulteriormente gli atti sopra indicati secondo le condizioni dettate. Stante il carattere procedurale, non sono tuttavia suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Di rilievo anche le modifiche apportate all'articolo 269, con la prima, - contenuta nel numero 1, **lettera f)** del citato comma 1 -, si aggiunge la previsione secondo la quale non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso dell'indagini preliminari.

Con la seconda, si specifica che al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, è consentito l'accesso - successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis - all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

Entrambi gli interventi sono volti a precisare l'utilizzazione degli atti indicati sopra e non comportano, pertanto, alcun riflesso negativo sulla finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Si segnalano, poi, le modifiche apportate all'articolo 270 c.p.p. contenute nella **lettera g)** del citato comma 1.

Con la prima, realizzata con l'introdotta numero 01), si precisa che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, ad eccezione del caso in cui risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, del c.p.p..

Il secondo intervento - contenuto nel punto 1 della citata **lettera g)** - consente di utilizzare i risultati di cui alle intercettazioni tra presenti disposte con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche ai fini di acquisizione della prova, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui all'articolo 266, comma 2-bis c.p.p., diversi rispetto a quelli per cui era stata richiesta l'intercettazione, qualora risultino indispensabili. *Si consideri, infatti, che si tratta di reati già contemplati dalla recente riforma dettata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prevenzione della corruzione, per i quali si prevede l'adozione di misure cautelari ed afflittive previste per la tipologia di reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., reati in cui è effettuata un'equiparazione tra pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.*

Si consegue, pertanto, un ulteriore vantaggio in termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi processuali, dovuto alla circostanza di non dover ripetere l'istruttoria per l'espletamento di un'attività investigativa già svolta riguardo a precedenti procedimenti e per cui si otterrebbero stessi risultati: si evita, in tal modo, una duplicazione di attività con conseguenti risparmi di spesa, sebbene allo stato non quantificabili, riscontrabili solo a consuntivo.

Si segnala la previsione contenuta nella **lettera o)**, del citato comma 1, che -modificando l'articolo 454 c.p.p.- inserisce la disposizione secondo la quale, il pubblico ministero, nel caso non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Si stabilisce, inoltre, che entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia e che su tale istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Infine, si segnala che, in caso di rigetto o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

268, comma 6. Il termine sopra richiamato può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.

Si consideri, inoltre, che la realizzazione degli obiettivi sottesi al presente provvedimento, non comporta alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato. Si rileva, infatti, che la facoltà concessa ai procuratori legali dell'indagato di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero non comporta oneri per la finanza pubblica, essendo attività posta a completo carico degli interessati per l'esercizio del diritto di difesa. Al contempo, la possibilità di estrarre copia dei suddetti verbali d'intercettazione potrà apportare un maggior gettito nelle casse dell'Erario, atteso il versamento dei correlati diritti di copia.

Infine, si rappresenta che le dotazioni informatiche a disposizione di questa amministrazione, sia dal punto di vista hardware per l'archiviazione e la conservazione dei dati, che dal punto di vista dell'aggiornamento dei sistemi, per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate, sono state già opportunamente integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive.

Per le anzidette motivazioni, pertanto, si assicura che l'insieme degli interventi previsti col presente provvedimento non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale – CDR “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” – capitolo 1501, nonché sul capitolo 7203, oltre alle risorse già assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 140 lett. g) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, dal comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le risorse provenienti dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Infine, richiamando le finalità descritte in relazione alle modifiche all'articolo 1 del provvedimento in esame, si rappresenta l'intervento realizzato con il **comma 8** del presente articolo 2, che stabilisce di prorogare l'applicazione delle disposizioni in materia ai procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020 anziché al 29 febbraio 2020.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Con riguardo *all'articolo 3 (Disposizioni finanziarie)* si ribadisce quanto detto in premessa, sottolineando la neutralità finanziaria del provvedimento in esame.

Si tratta, infatti, di un intervento normativo che prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerenti con i principi che devono ispirare l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, realizzando uno snellimento delle procedure e delle attività connesse, ed un conseguente contenimento del ricorso allo strumento delle intercettazioni. Dall'attuazione delle disposizioni sopra esaminate, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle attività previste e ai relativi adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

ts

POSITIVO

NEGATIVO

Il Direttore Generale del Ufficio

24 FEB. 2020





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 2394 (già A.S. 1659): "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni". Verifica delle quantificazioni ed osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio dello Stato, relative al provvedimento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda gli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento di riforma in materia di intercettazioni, si rappresenta che la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti.

Infatti, i sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni nel sistema giustizia, quali ad esempio la digitalizzazione attraverso la scannerizzazione - o acquisizione di file digitali - la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, la consultazione, l'esportazione e la stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti, potranno fornire le soluzioni tecnologiche di adeguamento degli attuali strumenti alle eventuali necessarie implementazioni tecniche e strutturali richieste dalle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

Si assicura, quindi, che le attività innovative introdotte dal provvedimento con particolare riferimento all'applicazione delle procedure di intercettazione, agli avvisi alle parti, all'accesso ai dati e ai requisiti tecnici da introdurre per alcuni strumenti, *non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati, dal momento che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, confermando, per le ragioni sopra evidenziate, la sostenibilità finanziaria degli elementi innovativi introdotti.

Con riguardo alle *lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2*, si assicura che sia le attività riferite alla gestione del registro riservato, con modalità telematiche, realizzata sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica, che quelle conseguenti la possibilità dei difensori di esaminare per via telematica gli atti depositati e conservati nel citato registro, non necessitano di ulteriori interventi di adeguamento informatico, neppure nella fase iniziale. *Pertanto da tali interventi non derivano impatti negativi relativi a eventuali maggiori spese da sostenere per la loro realizzazione, comunque fronteggiabili nell'ambito delle risorse già allo scopo destinate.*

Si confermano le assicurazioni già espresse in relazione alle funzioni affidate agli uffici giudiziari, così come modificate per effetto del presente provvedimento, dal momento che le stesse possono essere sostenute con le risorse umane e strumentali già esistenti e previste a legislazione vigente.

In relazione *all'articolo 3*, si fornisce assicurazione circa la compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con gli eventuali ulteriori interventi già avviati e programmati gravanti sulle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Micheletti', written over the printed name.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'associazione Comma 2 nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo

23

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 24 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Comma 2 nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

SEDE REFERENTE:

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (*Esame e rinvio*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 24 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.15 e dalle 18.05 alle 18.35.

SEDE REFERENTE

Lunedì 24 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo Sileri.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2402 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di conversione del decreto-

legge n. 6 del 2020, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 e presentato alla Camera nella giornata di ieri. Ricorda altresì che, sulla base di contatti informali intercorsi tra i gruppi, si è deciso di avviarne l'esame oggi stesso e che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di domani, martedì 25 febbraio.

Fa presente, quindi, che il provvedimento all'ordine del giorno reca un complesso di misure urgenti per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha portato a un incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.

Al riguardo, ricorda che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il provvedimento in esame, che si compone di cinque articoli, adotta misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del predetto virus.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica.

In particolare, il comma 1 prevede che, nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva al predetto virus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del suddetto virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Ai sensi del successivo comma 2, le misure di contenimento possono riguardare: il divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui ivi presenti (lettera *a*); il divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera *b*); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (lettera *c*); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria (lettera *d*); la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera *e*); la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *f*); la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera *g*); l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera *h*); la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (lettera *i*);

la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*); la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera *k*); la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera *l*); la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale (lettera *m*); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*); la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile (lettera *o*).

L'articolo 2 prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, del decreto, adottino ulteriori misure di contenimento e di gestione delle emergenze sanitarie.

L'articolo 3 disciplina l'attuazione delle misure di contenimento recate dall'articolo 1, prevedendo l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Il comma 2 dispone che, nelle more dell'adozione di tali decreti, nei casi di estrema necessità e

urgenza le misure di contenimento e gestione dell'emergenza possano essere adottate ai sensi di quanto previsto a legislazione vigente (articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), mentre il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute. Inoltre, il comma 4 reca norme in materia di sanzioni penali, stabilendo che il mancato rispetto delle predette misure di contenimento sia punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) che prevede, per coloro che non osservino un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Il comma 5, ai fini di assicurare l'attuazione delle suddette misure di contenimento, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, possa avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate. Il comma 6 dell'articolo 3 reca norme concernenti i termini del controllo preventivo della Corte dei Conti.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Fa, altresì, presente che, sempre nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri, è stato pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni attuative del decreto-legge in esame. Tale decreto si fonda sulla necessità di adottare le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, appena illustrate, con riferimento ad alcuni Comuni delle regioni Lombardia e Veneto.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI segnala che il provvedimento in discussione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare l'emergenza in corso, ri-

spetto alla quale si è registrato nel giro di pochissimi giorni lo sviluppo di due focolai di infezione nell'Italia settentrionale, auspicando un contributo del Parlamento rispetto alle soluzioni da adottare.

Rileva che il decreto-legge reca norme in grado di permettere la gestione di possibili evoluzioni future della diffusione del COVID-19. Nel riservarsi di illustrare in una seduta successiva aspetti specifici rispetto all'attività di contrasto e di prevenzione in atto, auspica che il confronto in sede parlamentare possa svolgersi in un clima unitario, anche attraverso critiche che siano costruttive, al fine di dare un segnale di vicinanza a coloro che operano sul territorio.

Ritiene doveroso porre in evidenza, segnalando in proposito il comportamento scorretto di alcuni mezzi di informazione, che le persone contagiate non sono in nessun caso degli «untori», ma esclusivamente dei malati bisognosi di cure.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che un confronto tra i componenti della Commissione e i rappresentanti del Governo potrà svolgersi nelle sedute successive, nel corso del prosieguo dell'*iter* del provvedimento in oggetto. Condividendo l'auspicio manifestato dal sottosegretario Sileri in relazione all'esigenza di mantenere un approccio il più possibile unitario tra i gruppi al fine di affrontare un'emergenza di tale rilievo, sottolinea che un clima sicuramente favorevole si è registrato nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi prima della seduta.

Silvana NAPPI (M5S) segnala al rappresentante del Governo le numerose criticità riscontrate sul territorio nazionale nel reperimento di dispositivi di protezione.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI, nel ribadire che potrà fornire informazioni più circostanziate nel corso delle sedute successive, comunica che la problematica richiamata dalla deputata Nappi è in via di soluzione.

Silvana NAPPI (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai tempi di permanenza del virus sulle superfici.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accoglie l'invito del rappresentante del Governo rispetto all'esigenza di avere un approccio il più possibile unitario nell'esame del provvedimento, ribadendo che il gruppo di Fratelli d'Italia è intenzionato ad offrire il proprio supporto, avendo come obiettivo la tutela di un bene altamente prezioso quale è la salute della popolazione. Nel riservarsi di proporre alcune proposte emendative migliorative del testo, osserva che potrebbe essere utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nell'Ufficio di presidenza appena svolto si è convenuto di fissare per le ore 13 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti, rinunciando quindi allo svolgimento dell'attività conoscitiva. Ritiene, tuttavia, che il tema possa essere esaminato nell'ambito di una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, al termine della seduta in sede referente.

Vito DE FILIPPO (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, ravvisa l'opportunità di limitarsi nella seduta odierna allo svolgimento della relazione, approfondendo gli aspetti specifici connessi al contenuto del provvedimento nel corso delle sedute successive.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI, nel condividere la proposta del deputato De Filippo, precisa comunque, sulla base delle sollecitazioni ricevute, che sulla base delle attuali conoscenze il periodo di incubazione va dai due ai dodici giorni e che la permanenza del virus sulle superfici varia in ragione della carica virale e della natura del mezzo, essendo generalmente limitata a poche ore. Ricorda che l'attuale, significativo aumento del numero dei contagiati è legato al fatto che sono stati effettuati controlli accurati rispetto al nu-

mero assai elevato di persone che sono venute in contatto con il cosiddetto « paziente uno », un soggetto giovane e attivo che ha potuto relazionarsi con altri soggetti in un periodo relativamente ampio che ha preceduto il pieno manifestarsi della malattia.

Giorgio TRIZZINO (M5S) suggerisce di effettuare controlli relativi ai contatti avuti in un arco temporale di alcune settimane rispetto ai soggetti che hanno contratto l'infezione.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI segnala che le verifiche proposte dal deputato Trizzino sono già in atto.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel concordare con il rilievo effettuato dalla collega Nappi circa il ruolo fondamentale che rivestono i presidi di autoprotezione, ribadisce che l'operato del Governo deve supportare e integrare l'azione sul territorio promossa dalle regioni.

Roberto BAGNASCO (FI) segnala le notevoli criticità relative allo sportello telefonico istituito presso il Ministero della salute per fornire informazioni relative alle procedure da seguire in caso di sospetto contagio.

Il sottosegretario Pierpaolo SILERI assicura che è in atto un potenziamento di tale servizio, ricordando che i disagi che si sono manifestati sono legati al fatto che in pochissimo tempo si è registrato un aumento esponenziale delle chiamate.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dalla collega Bellucci, ritiene opportuno convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Comunicazioni del presidente sull'applicazione dell'Accordo di Schengen in relazione all'emergenza del <i>coronavirus</i>	28
AVVERTENZA	30

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 24 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Il deputato Flavio DI MURO (Lega) dichiara che per la sua attualità e rilevanza, la seduta avrebbe dovuto essere trasmessa con la diretta *web*.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, esprime anch'egli rammarico per il fatto che, a causa di motivi regolamentari, i lavori della seduta non possano essere trasmessi in diretta *streaming*, nonostante la rilevanza dell'argomento trattato.

Comunicazioni del presidente sull'applicazione dell'Accordo di Schengen in relazione all'emergenza del *coronavirus*.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ritiene che, in tema di epidemia da coronavirus, i controlli dovrebbero essere intensificati, estendendoli, negli aeroporti, alle partenze oltre che agli arrivi, nonché alle stazioni ferroviarie e alle frontiere terrestri e marittime. Sottolinea, inoltre, l'opportunità della sospensione dell'Accordo di Schengen: a tale riguardo osserva come alcuni Paesi europei, tra cui la Gran Bretagna, la Germania e la Francia non abbiano sospeso i voli dalla Cina, diversamente da quanto ha fatto l'Italia e non abbiano inoltre adottato alcun regime di quarantena. Ritiene, quindi, necessario che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, venga in audizione dinanzi al Comitato per riferire ed aggiornare sul tema, dal momento che, in base alla legge n. 388 del 1993, il Governo è tenuto annualmente a riferire al Comitato circa la propria attività. Informa, inoltre, che il 31 gennaio 2020 aveva già invitato in audizione il Ministro dell'interno per riferire

ed aggiornare il Comitato in merito all'opportunità di sospendere l'accordo di Schengen e, per le vie brevi, era stato risposto che non si riteneva di dar seguito alla richiesta. Ricorda, infine, che il Ministro della salute, Roberto Speranza, ha svolto un'audizione dinanzi al Comitato l'11 febbraio scorso, in occasione della quale ha ribadito, a nome del Governo, la non opportunità di sospendere l'Accordo.

Il deputato Flavio DI MURO (Lega) sostiene che il calendario dei lavori parlamentari debba adeguarsi alle attuali esigenze informative e che il Governo italiano debba promuovere urgentemente un confronto con le omologhe autorità dei Paesi confinanti, al fine di coordinare gli interventi per il controllo e il contenimento dei contagi, anche mediante i controlli transfrontalieri, che dovrebbero essere coordinati e non svolgersi a macchia di leopardo, causando così solo disagi per i lavoratori. Ricorda, peraltro, come la Francia abbia in passato sospeso unilateralmente l'Accordo di Schengen, a causa dei flussi migratori secondari. È infine importante dotare chi opera nel settore della salvaguardia della sicurezza degli idonei strumenti, anche di carattere sanitario, capaci di fronteggiare l'emergenza che si sta vivendo.

Il deputato Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) non ritiene indispensabile, né attuabile dal punto di vista pratico, la sospensione dell'Accordo di Schengen, anche se si dichiara non pregiudizievole contrario. Osserva che si potrebbero audire anche il Ministro degli esteri, della salute e i governatori delle regioni del Nord.

La deputata Francesca GALIZIA (M5S) ritiene che si debbano valutare le conseguenze di una eventuale chiusura delle frontiere: la sospensione dell'Accordo di Schengen non è a suo avviso efficace e sostenibile; è importante un confronto con i Paesi confinanti con l'Italia. Ricorda, infatti, che domani è in programma la riunione dei Ministri della salute. Sostiene

che il Governo stia mettendo in atto le misure necessarie e concorda sulla proposta di invitare in audizione il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il deputato Piero DE LUCA (PD) auspica, in questo eccezionale contesto, una collaborazione istituzionale; sostiene che il Governo italiano stia seguendo, con una valida *task force*, l'evolversi dell'epidemia e le decisioni adottate siano basate su pareri scientifici. Ritiene utile che il Comitato sia costantemente convocato, a fronte di questa delicata situazione, e concorda sulla opportunità di audire il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritiene comunque che il Governo si sia mosso finora secondo criteri di trasparenza, massima allerta e precauzione, adottando misure proporzionali.

Il deputato Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C!-AC) ricorda di essere stato il primo a valutare la gravità del rischio di contagio, presentando, già in data 18 gennaio 2020, un'interrogazione parlamentare con particolare riferimento alla provincia di Prato ove, come è noto, c'è un'alta densità della comunità cinese. Esprime preoccupazione per le conseguenze sull'economia nazionale e internazionale di tale emergenza. La sospensione dell'Accordo di Schengen non significa peraltro la chiusura delle frontiere, bensì l'adozione di maggiori controlli anche di carattere sanitario, anche al fine di evitare che non siano proprio gli italiani ad essere considerati diffusori della malattia.

Il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) ritiene che sarebbe opportuno un confronto tra il Comitato e il Governo in merito alle decisioni circa la sospensione dell'Accordo di Schengen. Reputa necessario per la tutela dei cittadini italiani considerare la pericolosità degli arrivi dal mar Mediterraneo di persone provenienti dall'Africa, continente dove molti imprenditori cinesi hanno importanti attività commerciali e dove le varie nazioni non hanno sistemi sanitari capaci di fronteggiare situazioni come quella in corso.

Concorda sull'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri e solo successivamente dei Ministri interessati dall'emergenza.

La senatrice Elena TESTOR (FIBP-UDC) apprezza che vi sia collaborazione tra i vari Gruppi, senza strumentalizzazioni politiche. Si dichiara favorevole all'aumento di controlli nelle stazioni ferroviarie e su tutti i confini terrestri, su chi transita in entrata e in uscita dall'Italia; sostiene la necessità di adottare misure che assicurino al meglio la sicurezza dei cittadini. Concorda sull'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

La senatrice Marinella PACIFICO (M5S), esprime fiducia sull'attività del Governo nella gestione dell'emergenza. Oltre a dichiarare il proprio parere favorevole all'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene che potrebbero essere auditi nuovamente i Ministri direttamente interessati (dell'interno, della salute, degli esteri), nonché i governatori delle regioni maggiormente coinvolte. Richiama l'attenzione sulla necessità di controlli ai confini portuali.

Il senatore Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az) ritiene indispensabile che sia svolto un controllo capillare dei confini nazionali e che, oltre all'eventuale sospensione dell'Accordo di Schengen, siano impediti anche gli sbarchi di irregolari. Concorda sulla audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, prende atto delle considerazioni svolte e, raccogliendo il consenso di tutti i Gruppi rappresentati, dichiara che invierà immediatamente una lettera al Presidente del Consiglio volta ad ottenere un'audizione urgente dinanzi al Comitato.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	2
---	---

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Esame emendamenti C. 2394 Governo, approvato dal Senato	4
--	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'associazione Comma 2 nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo	23
--	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	24

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
Comunicazioni del presidente sull'applicazione dell'Accordo di Schengen in relazione all'emergenza del <i>coronavirus</i>	29
AVVERTENZA	30

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0095010